



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2259

Modifica all'articolo 94 della Costituzione, in materia di conferimento e
revoca della fiducia al Governo

18/12/2022 - 06:16

Indice

1. DDL S. 2259 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2259	4

1. DDL S. 2259 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2259
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 94 della Costituzione, in materia di conferimento e revoca della fiducia al Governo

Iter

22 settembre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2259

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gianluca Perilli](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#))

[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Marco Croatti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

[Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 luglio 2021)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **1 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 333 del 8 giugno 2021.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PARLAMENTO E GOVERNO , FIDUCIA AL GOVERNO

Articoli

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Assegnazione

Assegnato alla **[1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#)** in sede referente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2259

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2259

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MAIORINO**, **PERILLI**, **GARRUTI**, **LANZI**, **CORBETTA**, **VANIN**, **ROMANO**, **RICCIARDI**, **GALLICCHIO**, **PIARULLI**, **CROATTI**, **DONNO**, **TRENTACOSTE** ed **ENDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2021

Modifica all'articolo 94 della Costituzione, in materia di conferimento e revoca della fiducia al Governo

Onorevoli Senatori. - L'articolo 94 della Costituzione, che il presente disegno di legge si propone di novellare, dispone e disciplina il rapporto sinallagmatico che lega il Governo al Parlamento. Trattasi, infatti, di un rapporto di fiducia che funge da pilastro del sistema in quanto, non solo deve essere ottenuto dal Governo nel momento generativo (ovvero entro dieci giorni dalla sua formazione), ma esso deve persistere per tutta la sua durata.

Il Governo in caso di mancata fiducia iniziale, anche in relazione ad una sola delle due Camere, è obbligato a dimettersi. A medesime conclusioni si giunge nei casi di accoglimento di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal quinto comma. Il voto di sfiducia costringe il Governo alle dimissioni come si deduce *ex adverso* dalla lettura del primo comma, a mente del quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

A garanzia della stabilità di Governo, il quarto comma dispone che il voto contrario di una o entrambe le Camere su di una proposta dello stesso non comporta l'obbligo delle dimissioni. Il fatto che il Governo non sia costituzionalmente obbligato a dimettersi non esclude che possa ugualmente farlo, qualora riconnetta una particolare importanza al voto contrario espresso dalle Camere. Ciò ha condotto all'affermarsi della questione di fiducia, istituto non contemplato dalla Costituzione, bensì regolato *in primis* dalla prassi parlamentare e, successivamente, codificato dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente agli articoli 116 e 161, nonché dalla legge n. 400 del 1988 (articolo 2, comma 2).

Come testé illustrato, quindi, l'articolo in parola è volto a disciplinare i procedimenti inerenti alla concessione e, nel solo caso di crisi cosiddette parlamentarizzate, alla revoca della fiducia al Governo. Ed è questa, senza dubbio, la scelta più chiara del Costituente, ossia quella di affermare la natura pienamente parlamentare della forma di governo, per mezzo di una doppia e parallela dipendenza del Governo da ciascuna delle due Camere.

La razionalizzazione del governo parlamentare, oggi non più identificabile nella mera tipizzazione giuridico-costituzionale del voto di sfiducia, guarda a quell'insieme organizzato di fonti-fatto che vengono di norma incluse nella definizione di forma di governo in senso stretto che comprende necessariamente tutte le questioni connesse alla relazione fiduciaria, nonché alla disciplina del potere di scioglimento. Anche per questa ragione, gli studiosi contemporanei utilizzano sempre più spesso l'espressione « razionalizzazione dei rapporti tra Governo e Parlamento ».

La stabilità governativa diviene una caratteristica costante del parlamentarismo razionalizzato, solo con le Costituzioni elaborate in Europa nei primi anni successivi al secondo dopoguerra.

Il presente disegno di legge, per quanto concerne l'istituto della mozione di fiducia e di sfiducia, si propone l'obiettivo di sostituire il riferimento alle Camere intese separatamente con la previsione del

Parlamento in seduta comune, lasciando, al contempo, invariata la materia della questione di fiducia. Tale proposta prende le mosse da un progetto di riforma che ha origini nella storia costituzionale italiana, ovvero, quella elaborata dalla Commissione dei 75 dell'Assemblea costituente laddove prevedeva espressamente che: « in seguito a un voto di sfiducia di una delle due Camere, il governo se non intende dimettersi, deve convocare l'Assemblea nazionale che si pronuncerà su una mozione motivata ». Dunque si ipotizzava l'esistenza della sfiducia votata da una delle Camere ma, al contempo, si lasciava libero il Governo di rinviare la questione alle Camere riunite in Assemblea nazionale.

In sede di Commissione dei 75 - come ricorda autorevolmente Leopoldo Elia - l'ordine del giorno dell'onorevole Perassi, che si pronunciava per « l'adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo », divenuto poi tanto famoso quanto disatteso, fu approvato con 22 voti favorevoli e 6 astensioni al termine della seduta del 5 settembre del 1946.

L'articolo 94 della Costituzione, che certamente non risponde all'esigenza di stabilità governativa sottesa all'approvazione dell'ordine del giorno Perassi, rappresenta un modello che, se visto nel suo complesso, si ispirava più di altri ad almeno una caratteristica di fondo del governo parlamentare britannico non razionalizzato del medesimo periodo, ossia l'elasticità e l'adattabilità alle situazioni contingenti del quadro politico.

La razionalizzazione della forma di governo parlamentare che propone di attuare il presente disegno di legge costituzionale ha l'obiettivo, da un lato, di rendere più semplice e meno farraginoso la formazione dei Governi dopo le elezioni - a tal fine sarà sufficiente il raggiungimento del *quorum* della maggioranza semplice nel Parlamento in seduta comune e non in ciascuna delle due Assemblee - e, dall'altro, contribuisce alla stabilità degli Esecutivi.

Il testo qui proposto riproduce quello veicolato dalla « Commissione Bozzi » nel 1985. Nella relazione si affermava che: « poiché nel nostro ordinamento costituzionale il Parlamento in seduta comune non è un "terzo organo", ma soltanto una modalità di riunione delle Camere, il rapporto fiduciario resterebbe sostanzialmente instaurato tra il Governo e ciascuna Camera; e se per revocarlo fosse necessaria una mozione di sfiducia da discutere nuovamente a Camere riunite, nulla impedirebbe che il Governo ne chieda la verifica davanti ad una delle Camere quando questa stia per assumere una deliberazione che il Governo stesso giudichi essenziale per la sua permanenza in carica. Non scomparirebbe cioè dal nostro ordinamento parlamentare la "questione di fiducia" che già oggi il Governo può sollevare su una deliberazione di competenza di una Camera, ma la regolamentazione ne resterebbe affidata alla prassi come avviene attualmente ».

In coerenza con quanto sopra esposto, la presente iniziativa legislativa si propone di novellare l'articolo 94 della Costituzione, secondo comma, sostituendo la formulazione « Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia » con la seguente: « Le due Camere accordano o revocano la fiducia in seduta comune ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia » sono sostituite dalle seguenti: « Le due Camere accordano o revocano la fiducia in seduta comune ».

